

CONVENZIONE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

Il Comune di Sanluri, di seguito denominato nel prosieguo del presente atto "Comune", codice fiscale/partita IVA 82002670923/00600740922 nella persona del Sindaco, Dr. Alberto Urpi. nato a Cagliari 27/05/1978

e

L'Azienda sanitaria locale n.6 Sanluri, di seguito denominata nel prosieguo del presente atto "ASL 6", (codice fiscale/partita IVA 91009910927/02265950929) nella persona del Commissario, Dott.ssa Maria Maddalena Giua nata a Mandas il 27/03/1955

Premesso che

- la Regione Autonoma della Sardegna con l'approvazione della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), all'art. 29, comma 36, ha inteso porre in essere strumenti per interventi a sostegno del reddito, per quei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali inseriti in progetti di utilizzo presso gli enti locali, Comuni, ASL e Provincie. Il comma 36, art. 29 della Legge Regionale, stabilisce che gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali. Tale possibilità è stabilita dall'art. 8 comma 10 bis, del Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014.
- che il Comune di Sanluri con Deliberazione n. 100 del 22/05/2015 ha approvato lo specifico progetto per le attività di interesse comune anche alla Asl 6 di Sanluri

Considerato che

- l'ASL 6 possiede strutture immobiliari e relative pertinenze in relazione alle quali si rende necessaria la manodopera da parte di un operaio generico;
- che il Comune di Sanluri acconsente alla Asl 6 di Sanluri l'utilizzo per attività di interesse comune ai due succitati enti, di un operaio generico come meglio identificato nel proseguito del testo della presente convenzione.
- Che l'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. individua nella convenzione di diritto pubblico lo

strumento idoneo a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.

- Richiamata la nota prot. del 10/06/2015 con cui la Asl 6 di Sanluri ha richiesto al Comune di Sanluri la disponibilità a stipulare un accordo in tal senso.
- Che il Comune di Sanluri acconsente alla proposta di cui sopra stipulando la convenzione di cui ai seguenti articoli.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il Comune di Sanluri mediante la stipula della presente convenzione concede in utilizzo alla Asl 6 di Sanluri la figura di un operaio generico VI° livello, PISU Sergio (CF: PSI SRG 58L 24 I 428Q), in relazione al quale la predetta amministrazione comunale ha ricevuto specifico finanziamento da parte della regione per l'espletamento di attività afferenti i cantieri comunali giusta art. 10 *bis* L. 89/2014.

Art. 3 – Personale interessato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 l'ASL 6, attraverso il proprio personale tecnico incaricato, coordinerà il personale facente parte dell'elenco comunicato dall'Assessorato al lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale che hanno richiesto di poter continuare con la medesima ASL 6.

Nell'Allegato A l'elenco dei lavoratori.

Art.4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà inizio dalla data di effettiva stipulazione e cesserà alla data dell'esaurimento dello specifico finanziamento regionale incamerato dal Comune di Sanluri

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento per provata inadempienza da parte dell'ASL 6 degli impegni previsti negli articoli della presente Convenzione, senza oneri a proprio carico.

L'ASL 6 può risolvere la presente convenzione in ogni momento per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti negli articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione, senza oneri a proprio carico

Le parti concordano che la presente Convenzione, per motivi di utilità sociale, non rientra tra gli atti aventi ad oggetto prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.

Art. 5 – Responsabilità del Comune

Il Contratto di lavoro applicato è quello indicato dal Comune nel progetto approvato.

Il Comune, essendo titolare del progetto, avrà la responsabilità del rispetto delle normative vigenti in tema di regolarità di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, regolarità contributiva e regolarità nel pagamento dei corrispettivi salariali.

Il numero di ore settimanali sarà quello indicato nel progetto approvato.

Il Comune comunicherà all'ASL le informazioni necessarie al rispetto del CCNL applicato.

Nessuna responsabilità attiene Comune per l'inosservanza da parte dell'Asl 6 degli obblighi di legge in termini di Salute e sicurezza sul lavoro, D. lgs 81/08 del 09/04/2008 e smi

Art. 6 – Responsabilità dell'ASL 6

L'Asl 6 avrà la responsabilità della gestione del personale e del rispetto di quanto previsto nel progetto in termini di contratto di lavoro ed ore settimanali.

Per quanto attiene agli obblighi di legge in termini di Salute e sicurezza sul lavoro, Dlgs 81/08 del 09/04/2008 e smi – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'ASL 6 assume per tutta la durata della presente convenzione la figura del Datore di lavoro così come configurato all'art. 2, comma 1, punto b).

L'ASL 6 assicurerà il rispetto dell'orario di lavoro e dell'osservanza delle norme di cui al Dlgs 81/08.

Nessuna responsabilità attiene all'ASL 6 per l'inosservanza da parte del Comune delle normative vigenti in tema di regolarità di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, regolarità contributiva e regolarità nel pagamento dei corrispettivi salariali.

Art. 7 – Referenti

Per l'espletamento degli obblighi e doveri inerenti la presente Convenzione le parti indicato quali referenti per l'esecuzione i Dott.ri:

Per Comune Sanluri, Dr. Marco Zedda tel. 070/9383242, mail: aagg.mzedda@comune.sanluri.vs.it.

Per l'ASL 6 Sanluri, Dr.ssa Guglielmina Ortu Responsabile del Servizio Tecnico Logistico tel. 070/9359566, mail: guortu@aslsanluri.it.

Art. 8 – Comunicazioni

Il Comune comunicherà all'ASL 6 le informazioni necessarie al rispetto del CCNL applicato.

Il Comune comunicherà all'ASL 6 qualsiasi informazioni relative al progetto qualora sussistano
L'ASL 6 comunicherà al Comune ogni variazione per quanto attiene il personale indicato nell'Allegato A.

L'ASL 6 comunicherà entro i termini di legge le assenze per malattia od infortunio e gli eventuali comportamenti sanzionabili a norma del CCNL affinché il Comune possa eventualmente procedere.

L'ASL 6 comunicherà le presenze dl lavoratore entro il giorno 10 del mese successivo a quello effettivamente lavorato.

Art. 9 – Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti fatto salvo quanto previsto per il Comune nel progetto approvato dall'Assessorato al lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale.

Art. 10

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente è quello di Cagliari.


Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente D.lgs 196/2003.

La presente convenzione, composta da n. 4 pagine su formato elettronico e n. 11 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Commissario Straordinario Asl 6 Sanluri

Dr.ssa Maria Maddalena Giua



Il Sindaco Comune di Sanluri

Dr. Alberto Urpi